

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ORDINE

(approvato con deliberazione n. 15/14 del 24 marzo 2014 e ss.mm.ii)

Art. 1: Criteri per la concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio da parte dell'Ordine deve sempre tenere conto di due aspetti complementari:

1) La pertinenza dell'oggetto dell'iniziativa patrocinata: l'attinenza cioè a tematiche di carattere psicologico che mettano in luce e promuovano la validità sociale, scientifica e metodologica della psicologia.

Il patrocinio può essere quindi accordato se si tratta di iniziativa che:

- a. rappresenta un'occasione di approfondimento o di confronto su tematiche specifiche, con pluralità di contributi, in cui sia presente in modo esplicito il contributo di almeno uno psicologo iscritto all'Ordine Professionale su un argomento inerente la psicologia;
- b. si caratterizza per un'adeguata valorizzazione della prospettiva psicologica e delle professionalità ad essa connesse senza porsi in contrasto con il codice deontologico e con il decoro professionale;
- c. non rappresenta un'occasione di pubblicità di iniziative a titolo oneroso o di pubblicazioni attualmente in commercio. Per quanto riguarda la presentazione di pubblicazioni su tematiche di tipo psicologico, potranno comunque essere richiesti, da psicologi iscritti all'Albo, i locali della sede dell'Ordine.
- d. non sia in contrasto con i capisaldi costituzionalmente sanciti in tema di equità, giustizia, discriminazioni e, in generale, con l'inviolabilità dei diritti dell'uomo;

Qualora si tratti di iniziativa formativa o divulgativa, diversa da congressi, convegni e seminari, il patrocinio può essere accordato se la partecipazione è a titolo gratuito e se l'iniziativa prevede: A) lo psicologo tra i formatori e/o i destinatari; B) la psicologia come parte dei contenuti dell'iniziativa.

Non verranno concessi patrocini a iniziative che trattano di argomenti, metodi e tecniche la cui solidità concettuale e scientifica sia stata messa in discussione dalla Comunità scientifica internazionale. Non verranno inoltre concessi patrocini a iniziative a scopo di lucro.

2) l'autorevolezza, la credibilità e la finalità sociale del soggetto/Ente che propone l'iniziativa per cui viene richiesto il patrocinio.

Il soggetto richiedente il patrocinio deve - contestualmente alla domanda - dichiarare che si impegna a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare l'art. 21 (*L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.*).

Art. 2: Tipologia di patrocini

Il patrocinio può essere concesso "a titolo gratuito" o "a titolo oneroso", e prevede l'apposizione del logo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte su manifesti, *brochures*, locandine, ... e la pubblicazione dell'evento patrocinato sul sito istituzionale dell'Ordine. In caso di patrocinio "a titolo oneroso", l'organizzatore dell'evento si impegna a riportare in tutti gli atti pubblicitari la dicitura "con il contributo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte".

Art. 3: Patrocinio a titolo gratuito

Può essere richiesto da Enti pubblici (Regione, Province, ASL, Comuni, Circoscrizioni, Università, Consorzi gestori dei servizi sociali Comunità Montane, Istituti scolastici) e soggetti privati (Associazioni, Fondazioni, Istituti scolastici privati, gruppi informali, comitati). La richiesta di patrocinio deve pervenire all'Ordine almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Il patrocinio gratuito viene conferito dal Presidente dell'Ordine sulla base della valutazione istruttoria (conformità dell'iniziativa al presente regolamento) effettuata dalla Segreteria.

Art. 4: Patrocinio a titolo oneroso

Comma 1

Il patrocinio può essere accordato, a insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine, se si tratta di iniziative promosse dagli Enti pubblici (Regione, Province, ASL, Comuni, Circoscrizioni, Università, Consorzi gestori dei servizi sociali, Comunità Montane, Istituti scolastici); e da Enti privati (Associazioni, Fondazioni, Istituti scolastici privati e altri soggetti formalmente costituiti) che godono notorietà a livello regionale o provinciale per meriti scientifici e culturali maturati. Nel caso in cui non sia possibile stabilire la rispondenza dell'Ente Privato a questi criteri, l'Ordine potrà richiedere lo Statuto e/o un breve *curriculum* del proponente. Il contributo finanziario non potrà essere concesso qualora sussistano accertate condizioni di conflitto di interesse tra i richiedenti e il Consiglio.

Comma 2

Per essere ammessi a concessione di patrocinio oneroso, gli eventi devono essere rilevanti per la promozione della cultura psicologica e/o per lo sviluppo della professione. Si ritengono ammissibili al patrocinio oneroso, eventi di carattere divulgativo che siano rivolti alla cittadinanza tutta o ad altre comunità professionali e che prevedano la partecipazione di psicologi tra i relatori.

Non sono ammissibili al patrocinio oneroso eventi o attività formative.

Comma 3

Sono considerati "a titolo oneroso" i patrocini che prevedono la concessione di un contributo economico da parte dell'Ordine. I contributi erogati, nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio preventivo, non potranno superare il 20% dei costi totali dell'iniziativa e, in ogni caso, non potranno superare la somma di euro 2.000, da erogarsi secondo le modalità previste dal successivo comma 3. Per ottenere il patrocinio "oneroso", gli eventi devono essere considerati dal Consiglio particolarmente rilevanti per la promozione della cultura psicologica e/o per lo sviluppo della professione, e prevedere la partecipazioni di psicologi tra i relatori.

Comma 4

Il contributo del patrocinio "a titolo oneroso" può essere erogato in denaro o mediante prestazione di servizi, gestiti direttamente dall'Ordine e da determinarsi esplicitamente, di volta in volta. La richiesta di patrocinio deve pervenire all'Ordine almeno 60 giorni prima dell'iniziativa e sarà analizzata dal Consiglio nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Comma 5

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4, per la realizzazione di progetti di alto interesse scientifico e culturale, possono chiedere al Consiglio Regionale del Piemonte collaborazioni ricorrendo all'istituto della "compartecipazione", che prevede la stipula di un protocollo di intesa, sottoscritto dai legali rappresentanti delle istituzioni che partecipano all'iniziativa, in cui sono precisati, per ciascun soggetto:

- a) l'entità del contributo finanziario (per l'Ordine, nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio preventivo);
- b) le responsabilità organizzative, tecniche e scientifiche;
- c) i criteri di rappresentanza nell'ambito dei comitati promotori, dei comitati scientifici e organizzativi se previsto;
- d) quanto altro sia ritenuto utile ai fini della buona riuscita dell'iniziativa.

I soggetti che partecipano alla realizzazione di iniziative di cui al presente comma, dovranno risultare, con pari dignità, in tutti gli atti ed i mezzi con i quali si effettua pubblico annuncio e promozione.

Art. 5: Modalità di richiesta del patrocinio

I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dell'Ordine, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi e il periodo di svolgimento della manifestazione e allegando eventuale materiale di pubblicizzazione (per esempio, "primo annuncio") se già disponibile.

Art. 6: Revoca del patrocinio

Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che ha ottenuto il patrocinio, il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine per il riesame della richiesta.

Il patrocinio potrà essere revocato nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Ordine con il presente regolamento.

IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro LOMBARDO